



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Ordinanza Sindacale N. 899

del 04/09/2023

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI E PER IL CONSUMO UMANO – FRAZIONI TRIPARNI, LONGOBARDI E BIVONA.

IL SINDACO

Viste i risultati analitici del Laboratorio Delvit di autocontrollo delle acque destinate al consumo umano, parte integrante della presente, trasmesse in data odierna sui campioni di acqua potabile prelevati sulle fontanelle dell'intero territorio comunale da cui si deduce la conformità al D.lgs n. 18/2023 ad esclusione dei campioni punti di prelievo fontane pubbliche Triparni, Bivona Marinella (Chiesa), Piazzetta Longobardi e Via Liguria Longobardi dai quali risulta la **NON** conformità al D.lgs n. 18/2023 a causa della presenza di batteri coliformi totali e solo per Piazzetta Longobardi la presenza minima di enterococchi;

Visto che i prelievi NON conformi rientrano nelle reti idriche, alimentate dalle stesse fonti di approvvigionamento, a servizio delle frazioni:

- TRIPARNI
- LONGOBARDI;
- BIVONA;

Considerata l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, di vietare provvisoriamente nelle frazioni di TRIPARNI, LONGOBARDI e BIVONA, l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nello specifico l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie; l'acqua può essere usata per: l'igiene della persona, la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitari; nelle more dell'attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 18/2023, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, in base al quale *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, **di vietare**, nelle more dell'attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023, nelle frazioni del Comune di Vibo Valentia:

- TRIPARNI
- LONGOBARDI;
- BIVONA;

l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nello specifico:

- l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie;
- l'acqua può essere usata per: l'igiene della persona, la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitari.

Il Servizio Idrico Integrato, incardinato presso il Settore n. 6, provvederà, con la massima urgenza, all'adozione di tutte le misure finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, sia notificata al Dirigente del Settore 6, a SORICAL nonché all'ASP di Vibo Valentia;
- che la stessa Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata attraverso gli organi d'informazione.

Avverso la presente ordinanza ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 04/09/2023



IL SINDACO
Avv. Maria Limardo